



00

Basi statistiche e presentazioni generali

825-1400

Armonizzazione dei registri ufficiali di persone

Catalogo ufficiale delle caratteristiche

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

- 0 Basi statistiche e presentazioni generali
- 1 Popolazione
- 2 Territorio e ambiente
- 3 Lavoro e reddito
- 4 Economia
- 5 Prezzi
- 6 Industria e servizi
- 7 Agricoltura e selvicoltura
- 8 Energia
- 9 Costruzioni e abitazioni
- 10 Turismo
- 11 Mobilità e trasporti
- 12 Denaro, banche e assicurazioni
- 13 Sicurezza sociale
- 14 Salute
- 15 Formazione e scienza
- 16 Cultura, media, società dell'informazione, sport
- 17 Politica
- 18 Amministrazione e finanze pubbliche
- 19 Criminalità e diritto penale
- 20 Situazione economica e sociale della popolazione
- 21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Armonizzazione dei registri ufficiali di persone

Catalogo ufficiale delle caratteristiche

Elaborazione Ufficio federale di statistica (UST)

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)
Informazioni: Ufficio federale di statistica, Divisione Registri
Autore: Ufficio federale di statistica
Realizzazione: Ufficio federale di statistica
Diffusione: Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Tel. 058 463 60 60 / Fax 058 463 60 61 / E-mail: order@bfs.admin.ch

N. di ordinazione: 825-1400
Prezzo: Gratuito
Serie: Statistica della Svizzera
Settore: 0 Basi statistiche e presentazioni generali

Testo originale: Tedesco
Traduzione: Sezione Sedex e sviluppo dei registri

Grafica del titolo: UST; progettazione: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; foto: © Cancelleria federale-Béatrice Devènes, Dominic Büttner

Grafica / layout: Sezione DIAM, Prepress/Print
Copyright: UST, Neuchâtel 2014
Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con la citazione della fonte

ISBN: 978-3-303-00518-7

Sistematica e sommario

Prefazione	7	3	Dati demografici	22
Catalogo ufficiale delle caratteristiche	9	31	Dati demografici/Data di nascita	22
Nomenclature	13	32	Dati demografici/Luogo di nascita	23
Descrizione delle caratteristiche	15	321	Status luogo di nascita	23
1	Identificazione	322	Paese di nascita	23
		323	Luogo di nascita CH	24
		324	Luogo di nascita estero	24
11	Identificazione/Numero d'assicurato AVS (NAVS13)	33	Dati demografici/Sesso	25
		34	Dati demografici/Stato civile	26
2	Nome	341	Stato civile	26
		342	Status ufficiale	27
21	Nome/Cognome	343	Separazione	27
		344	Motivo dello scioglimento	27
211	Cognome ufficiale	35	Dati demografici/Data evento dello stato civile	28
212	Cognome da celibe/nubile	351	Data dell'ultimo cambiamento di stato civile	28
213	Cognome d'affinità	352	Data inizio separazione	28
214	Cognome sul passaporto straniero	353	Data fine separazione	28
215	Pseudonimo	36	Dati demografici/Data del decesso	29
216	Altri cognomi ufficiali	361	Data inizio decesso	29
217	Cognome dichiarato	362	Data fine decesso	29
22	Nome/Nomi	37	Dati demografici/Luogo del decesso	30
221	Nomi ufficiali	371	Status luogo del decesso	30
222	Nome abituale	372	Paese del decesso	30
223	Nomi sul passaporto straniero	373	Luogo del decesso CH	31
224	Nome/i dichiarato/i	374	Luogo del decesso estero	31

Le caratteristiche obbligatorie ai sensi dell'art. 6 LARa sono indicate in blu.

4	Cittadinanza	32	6	Indirizzo ed economia domestica nel Comune di notifica	48
41	Cittadinanza/Cittadinanza	32	61	Indirizzo ed economia domestica/Recapito	48
	411 Status della cittadinanza	32	62	Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo	49
	412 Cittadinanza	33		621 Indirizzo	49
	413 Data inizio cittadinanza	33		622 Data di arrivo	50
42	Cittadinanza/Per cittadinanza svizzera: Luoghi di origine	34		623 Identificatore dell'edificio (EGID)	51
43	Cittadinanza/Per cittadinanza straniera: Categoria di stranieri	35		624 Genere di economia domestica	53
	431 Categoria	35		625 Identificatore dell'abitazione (EWID)	55
	432 Data inizio validità	35	7	Altre caratteristiche	57
	433 Data fine validità	35	71	Altre caratteristiche/ Appartenenza religiosa	57
	434 Data di ingresso	36		711 Appartenenza religiosa	58
5	Relazione di notifica	37		712 Data inizio validità dell'appartenenza religiosa	58
51	Relazione di notifica/Comune di notifica	37	72	Altre caratteristiche/Diritto di voto e di eleggibilità	59
52	Relazione di notifica/Relazione di notifica	38		721 Restrizione del diritto di voto e di eleggibilità a livello federale	60
53	Relazione di notifica/Arrivo	40	73	Altre caratteristiche/Lingua di corrispondenza	61
	531 Data di arrivo	40	74	Altre caratteristiche/Numero di economia domestica	62
	532 Luogo di provenienza	41	Ordine alfabetico delle caratteristiche	63	
54	Relazione di notifica/Partenza	43	Basi giuridiche, fonti, abbreviazioni	65	
	541 Data di partenza	43			
	542 Luogo di destinazione	44			
55	Relazione di notifica/Per relazione di notifica domicilio principale: Comune domicilio secondario	46			
56	Relazione di notifica/Per relazione di notifica domicilio secondario: Comune domicilio principale	47			

Le caratteristiche obbligatorie secondo l'art. 6 LArRa sono indicate in blu.

Per maggiori informazioni sull'armonizzazione dei registri si rimanda a:

Homepage www.registro-stat.admin.ch

E-mail harm@bfs.admin.ch

Hotline 0800 866 700

Prefazione

La legge federale del 23 giugno 2006 (stato al 1° gennaio 2012) sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa, RS 431.02) è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 e persegue due obiettivi. Da un lato, intende semplificare l'utilizzo di dati dei registri ai fini statistici, dall'altro, agevolare lo scambio di dati tra i vari registri. La legge crea le condizioni quadro per una produzione statistica razionalizzata e getta le basi per lo sviluppo del Governo elettronico in Svizzera. La LArRa prescrive in concreto l'armonizzazione dei registri degli abitanti dei Cantoni e dei Comuni nonché dei principali registri di persone della Confederazione. La legge definisce gli identificatori e le caratteristiche che devono figurare nei registri e formula i requisiti a cui i registri devono rispondere. Inoltre, regola le modalità di approntamento dei dati e la loro trasmissione all'Ufficio federale di statistica (UST), l'utilizzo dei dati e la loro comunicazione. La LArRa prevede inoltre l'uso del nuovo numero d'assicurato AVS in tutti i registri di persone interessati dalla legge, come caratteristica personale comune.

I registri ufficiali di persone elencati nella LArRa, in particolare i registri cantonali e comunali degli abitanti, sono tenuti ad armonizzare i propri dati e a introdurre gli identificatori necessari. Il presente catalogo ufficiale delle caratteristiche contiene informazioni precise sulle specificità delle caratteristiche, sulle nomenclature vincolanti e sulle chiavi di codifica. E' uno strumento che va adeguato regolarmente in funzione dei nuovi requisiti per la gestione dei registri, delle modifiche legali e delle nuove richieste avanzate dal settore statistico. L'aggiornamento del catalogo delle caratteristiche comporta in genere dei lavori di adeguamento nei registri degli abitanti, specie sul piano tecnico dei software, per cui occorre prevedere tali aggiornamenti solo in caso di estrema necessità, solitamente ogni due o tre anni.

La versione del catalogo 2014 non contiene grandi cambiamenti rispetto a quella del 2008; sono state precisate le descrizioni delle caratteristiche e sono state uniformate le direttive di codifica e le descrizioni dei procedimenti. Il presente aggiornamento segue la conclusione delle attività di aggiornamento intraprese nei Cantoni e nei Comuni e quindi va inteso come strumento di lavoro indispensabile per l'aggiornamento quotidiano delle informazioni nei registri.

Il catalogo delle caratteristiche è stato redatto in collaborazione con l'associazione eCH e con vari esperti dei registri cantonali e comunali degli abitanti, con i rappresentanti delle associazioni professionali e i produttori di software. Un grazie particolare va a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto. In caso di dubbi, domande e richieste di informazioni il personale dell'Ufficio federale di statistica è a completa disposizione.

Settembre 2014

Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

Divisione Registri

Catalogo ufficiale delle caratteristiche

Ai sensi degli articoli 1 e 4 della LArRa (RS 431.02)

La legge sull'armonizzazione dei registri (LArRa) ha lo scopo di «semplificare la rilevazione dei dati per la statistica mediante l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone [e] lo scambio, previsto dalla legge, di dati personali tra i registri» (art. 1). L'armonizzazione è definita sulla base di specifiche disposizioni. La definizione degli identificatori e delle caratteristiche nonché delle modalità, delle nomenclature e delle liste di codici è di competenza dell'Ufficio federale di statistica, che a tal fine «pubblica periodicamente un catalogo ufficiale delle caratteristiche, contenente le specificità, nonché le nomenclature e le liste di codici» (art. 4).

Campo d'applicazione: La LArRa si applica ai registri federali di persone elencati nell'art. 2 cpv. 1 e ai registri cantonali e comunali degli abitanti (art. 2 cpv. 2). I registri degli abitanti cantonali e comunali degli abitanti sono elencati nella sezione 2 della LArRa, che contiene anche le disposizioni sul contenuto minimo di tali registri (art. 6).

Contenuto minimo dei registri degli abitanti (caratteristiche) L'art. 6 LArRa stabilisce il contenuto minimo dei registri degli abitanti.

Art. 6 Contenuto minimo

Per ogni persona residente o dimorante in Svizzera, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche:

- a. numero di assicurazione secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- b. numero del Comune secondo la sistematica dell'Ufficio federale e nome ufficiale del Comune;
- c. identificatore dell'edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'Ufficio federale;
- d. identificatore dell'abitazione in base al REA, economia domestica d'appartenenza e tipo di economia domestica;
- e. cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;
- f. tutti i nomi nell'ordine corretto;
- g. indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;
- h. data di nascita e luogo di nascita;
- i. per gli Svizzeri, luoghi di origine;
- j. sesso;
- k. stato civile;
- l. appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone;
- m. cittadinanza;
- n. per gli stranieri, tipo di permesso;

- o. residenza o soggiorno nel Comune;
- p. Comune di residenza o Comune di soggiorno;
- q. in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza;
- r. in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione;
- s. in caso di trasloco nel Comune: data;
- t. diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale;
- u. data del decesso.

Altre caratteristiche

Oltre a quelle obbligatorie elencate all'art. 6, alcuni registri degli abitanti contengono caratteristiche supplementari, che non sono presenti in tutti i Cantoni e i Comuni, come per esempio la data dell'evento dello stato civile, il luogo del decesso, la lingua di corrispondenza o il numero dell'economia domestica. Queste caratteristiche supplementari si riferiscono a corrispondenti basi giuridiche valide a livello cantonale o comunale e quindi vanno registrate solo se la legge lo prescrive espressamente.

Anche queste caratteristiche vanno registrate in modo armonizzato, se figurano nel catalogo ufficiale dell'UST. Nelle spiegazioni a seguito tali caratteristiche saranno definite come facoltative.

Persone da registrare

L'insieme delle persone iscritte obbligatoriamente nei registri degli abitanti comprende tutte le persone soggette all'obbligo di notifica nel Comune di notifica conformemente alle disposizioni federali e cantonali, ovvero tutte le persone che soggiornano nel Comune di notifica almeno tre mesi all'anno.

Relazione di notifica

Le persone vengono iscritte nel registro degli abitanti con la rispettiva relazione di notifica. Si distinguono due tipi di relazione: «residenza» e «soggiorno». A seconda del tipo di relazione, quindi, il Comune di una persona registrata sarà quello di residenza o quello di soggiorno.

Dal punto di vista della notifica, per i registri svizzeri è irrilevante il fatto che la persona abbia un domicilio anche all'estero.

Nelle basi legali esistenti i concetti di residenza e soggiorno per Svizzeri e stranieri hanno un significato differente a seconda della categoria di stranieri. Per evitare possibili fraintendimenti, il catalogo delle caratteristiche ricorre ai concetti più generici di «domicilio principale» e «domicilio secondario» non legati alla nazionalità delle persone.

Domicilio principale

Domicilio principale è la relazione di notifica che una persona ha con il Comune in cui ha intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi. Una persona può avere soltanto un Comune di domicilio principale in Svizzera.

Domicilio secondario Domicilio secondario è la relazione di notifica che una persona ha con il Comune in cui soggiorna per un determinato scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi sull'arco di un anno, senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Una persona può avere più domicili secondari in Svizzera. La maggioranza delle persone ne ha solo uno. Dunque queste persone hanno un'unica relazione di notifica, ovvero quella del domicilio principale.

Per gli Svizzeri, il domicilio principale corrisponde al Comune in cui la persona ha depositato o presentato il suo atto di origine. Oltre al domicilio principale, queste persone possono avere un ulteriore domicilio in Svizzera (per esempio per motivi di formazione o professionali o perché vivono in una casa per anziani). Il domicilio secondario, quindi, corrisponde al Comune di soggiorno in cui è depositato il certificato di domicilio o di origine rilasciato dal Comune di residenza (domicilio principale). Nel Codice civile, questo certificato è designato dal certificato di cittadinanza, un certificato provvisorio o un altro documento di legittimazione. Per gli stranieri, il domicilio principale corrisponde al Comune per il quale è stato rilasciato il permesso di dimora (categoria di stranieri B) o di domicilio (categoria di stranieri C). Il domicilio secondario per gli stranieri è ammesso solo in determinati casi (→ caratteristica **52 Relazione di notifica**).

Comunicazione e standard di scambio dei dati L'armonizzazione delle caratteristiche dei registri degli abitanti è la premessa per uno scambio di dati standardizzato, senza passaggi da un supporto all'altro, gestito attraverso una piattaforma di scambio, sedex (secure data exchange) messa a disposizione dalla Confederazione.

Per lo scambio di dati, l'UST si basa su determinati standard dell'associazione eCH. Gli standard eCH-0044 Identificazione delle persone, eCH-0011 Dati sugli abitanti ed eCH-0021 Dati personali supplementari rappresentano le basi per lo scambio unitario di dati. Da questi standard di base derivano i formati di scambio completi per i casi contemplati dalla LArRa.

Nomenclature

- Nomenclature** Per armonizzare tutti i registri di persone occorre potersi rifare a nomenclature riconosciute e applicate in modo unitario. Una nomenclatura contiene tutti i valori ammessi per la caratteristica corrispondente.
La LArRa definisce il concetto di nomenclatura («Nomenclatura: sistema di classificazione e rappresentazione delle specificità») e assegna all'UST l'incarico di pubblicare «periodicamente [...] le nomenclature e le liste di codici». Le nomenclature semplici (ad esempio sesso, stato civile, ecc.) sono definite direttamente in questo catalogo. Le nomenclature complesse sono riportate in questo catalogo e nominate secondo gli standard eCH. Queste nomenclature sono numerate e pubblicate sul sito web ufficiale dell'associazione, www.ech.ch. Anche il sito Internet dell'UST contiene informazioni riguardanti le nomenclature.
- Categoria di stranieri** Per codificare la categoria di stranieri si ricorre alla nomenclatura dello standard di dati eCH-0006, il cui contenuto è di competenza dell'Ufficio federale della migrazione (UFM).
- Stati e territori** La nomenclatura per codificare le informazioni inerenti a stati e territori è contenuta negli standard di dati eCH-0072 ed eCH-0008 Stati e territori, che rientrano sotto la sfera di competenza dell'UST.
→ Nella codifica sono obbligatori: numero UST e nome dello Stato abbreviato in tedesco, francese o italiano. È facoltativo il codice dei Paesi ISO-2.
- Comuni** La nomenclatura per codificare le informazioni inerenti ai Comuni è contenuta negli standard di dati eCH-0071 ed eCH-0007 Comuni, che rientrano sotto la sfera di competenza dell'UST. L'UST mette a disposizione dell'associazione eCH l'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera (stato attuale) e l'elenco storicizzato dei Comuni della Svizzera (stato attuale).
→ Nella codifica sono obbligatori: (salvo eccezioni) numero UST del Comune, nome ufficiale del Comune e sigla del Cantone. Il numero di storicizzazione è obbligatorio dal 2015. Eccezione: in caso di mancanza del numero UST del Comune e del numero di storicizzazione (prima del 1960).
- Luogo di origine** La nomenclatura per codificare le informazioni inerenti ai luoghi di origine è contenuta nello standard di dati eCH-0135 Luoghi di origine, il cui contenuto è di competenza dell'Ufficio federale di giustizia (UFG). L'UFG mette a disposizione dell'associazione eCH la lista con i luoghi di origine che viene utilizzata dalle autorità di stato civile a livello nazionale.

Descrizione delle caratteristiche

1 Identificazione

11 Numero d'assicurato AVS (NAVS13)

Designazione	Numero d'assicurato AVS (NAVS13)
Sistematica	1 Identificazione 11 Identificazione/ Numero d'assicurato AVS (NAVS13)
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. a LAarRa (a partire dall'entrata in vigore della revisione della LAVS): a. numero di assicurazione secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
Descrizione	<p>L'introduzione del NAVS13 nei registri di persone si basa sulla modifica della LAVS e della relativa ordinanza, che è entrata in vigore il 1° dicembre 2007.</p> <p>Oltre al suo impiego nel contesto dell'AVS/AI, il NAVS13 funge da numero di identificazione personale (PIN) univoco e anonimo, ed è attribuito a tutte le persone, siano esse di nazionalità svizzera e/o residenti in Svizzera e iscritte in uno dei registri elencati nella legge sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa).</p> <p>Il NAVS13 viene assegnato dall'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS/AI, competente in materia di assegnazione del numero d'assicurato alle persone. La creazione e l'assegnazione di un numero personale avviene sulla base di due elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la nascita di una persona in Svizzera; – l'arrivo di una persona in Svizzera che non è in possesso di un numero (NAVS13). <p>Il numero di identificazione rimane invariato nel corso della vita, a prescindere dai cambiamenti che intervengono nelle caratteristiche di una persona. Il NAVS13 viene assegnato un'unica volta e non può essere impiegato dopo il decesso della persona di riferimento.</p>

**Valori consentiti,
codifica****11 Numero d'assicurato AVS (obbligatorio)**

Caratteristica	Codifica	Significato
11 Numero d'assicurato AVS	Numerico (13 posizioni)	Numero d'assicurato AVS non parlante
	Posizione 1-3: 756	Codice paese
	Posizione 4-12: 123456789	Numerazione con 9 posizioni
	Posizione 13: 5	Chiave di controllo

Possibili fonti di dati

Per tutti i processi legati all'attribuzione e all'utilizzo del NAVS13, l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) gestisce una banca dati creata appositamente, l'UPI (Unique Personal Identifier Database), di cui l'UCC è responsabile a livello federale.

La banca dati UPI gestisce in maniera unitaria i dati di ogni persona cui è stato attribuito un NAVS13. Solitamente le persone e le caratteristiche identificative sono comunicate all'UPI tramite un registro federale; le caratteristiche identificative sono aggiornate costantemente con la trasmissione dei dati da parte dei registri.

I servizi che utilizzano sistematicamente il NAVS13 possono ottenere e aggiornare i numeri nei seguenti modi:

- ricerca nell'UPI tramite i servizi messi a disposizione dall'UCC (servizi web, notifiche sedex, portale Internet);
- ripresa del NAVS13 dalle notifiche trasmesse da sedex (es. registri federali, segnalazioni di cambiamento di domicilio, ecc.);
- la persona fornisce direttamente il proprio NAVS13 all'amministrazione richiedente (il numero è riportato su diversi documenti, come il tesserino di assicurazione malattia).

Osservazione

In caso di problemi o di discrepanze nei dati personali, sono previsti processi di clearing definiti dall'UCC e pubblicati sul suo sito web.

2 Nome

21 Cognome

Designazione	Cognome
Sistematica	2 Nome 21 Nome/Cognome 211 Nome/Cognome/ Cognome ufficiale
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio ¹ secondo l'art. 6 lett. e LArRa: e. cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;
Descrizione	Cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;

Sottocaratteristiche

La caratteristica **Cognome** è composta da sette sottocaratteristiche.

Sottocaratteristica	Significato	Obbligatorio
211 Cognome ufficiale	Cognome secondo i documenti ufficiali. (→ Possibili fonti di dati). Il cognome ufficiale corrisponde a quello riportato nel registro svizzero dello stato civile. Per le persone straniere senza evento dello stato civile in Svizzera il cognome ufficiale corrisponde a quello indicato sul passaporto straniero o sulla carta d'identità (si veda la voce 214 e l'istruzione dell'UFM sulla determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini stranieri del 1° gennaio 2012; in casi eccezionali si veda anche la voce 217 (es. asilo), in mancanza di documenti ufficiali). Il cognome ufficiale può anche essere composto.	Obbligatorio
212 Cognome da celibe/nubile	Cognome riportato sulla documentazione ufficiale (→ possibili fonti di dati) che una persona aveva immediatamente prima della celebrazione del primo matrimonio o della costituzione della prima unione domestica registrata o che ha acquisito come nuovo cognome da celibe/nubile in seguito alla decisione concernente il cambiamento del cognome (art. 24 cpv. 2 OSC, RS 211.112.2).	Obbligatorio, se indicato

¹ Deroghe all'obbligo: vedi sottocaratteristiche.

Sottocaratteristica	Significato	Obbligatorietà
213 Cognome d'affinità	Il cognome d'affinità indica il legame tra due persone che sono coniugate o vivono in unione domestica registrata. Il cognome d'affinità può continuare ad essere impiegato dopo lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata solo se il cognome ufficiale non è stato modificato al momento dello scioglimento. In questo caso accanto al cognome ufficiale viene inserito il proprio cognome da celibe/nubile o quello del/la partner separato da trattino. Il cognome d'affinità può essere aggiunto sul passaporto o sulla carta d'identità, su richiesta.	Facoltativo
214 Cognome sul passaporto straniero	Per persone di nazionalità straniera. Questo cognome corrisponde all'iscrizione nel passaporto nella parte a lettura ottica (MRZ). Se la parte a lettura ottica contiene cognomi o nomi abbreviati, essi vanno riportati possibilmente in forma estesa conformemente alla parte a lettura visiva del documento di identità.	Obbligatorio, se esiste
215 Pseudonimo	Cognome (p. es. nome d'arte o nome religioso) che può essere portato in base a una domanda autorizzata. Lo pseudonimo può essere composto da una o più parti (p. es. anche un nome e un cognome).	Obbligatorio, se lo pseudonimo è autorizzato
216 Altri cognomi ufficiali	Altri cognomi ufficiali secondo i documenti svizzeri dello stato civile (art. 24 cpv.3 OSC) o secondo i documenti stranieri, che non sono cognomi né nomi.	Obbligatorio, se esiste
217 Cognome dichiarato	Per persone di nazionalità straniera che non possiedono documenti ufficiali (principalmente nel settore dell'asilo).	Obbligatorio, se esiste

Valori consentiti, codificazione

Campo testo da codificare secondo la norma ISO 8859-15.

Cognome ufficiale – Ortografia dei cognomi per le persone straniere senza evento dello stato civile in Svizzera:

la registrazione dei cognomi estratti da documenti di legittimazione stranieri, e in particolare la suddivisione in cognome e nomi, si basa sull'istruzione sulla determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini stranieri del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 1° gennaio 2012. In situazioni eccezionali (principalmente nel settore dell'asilo) il cognome della persona viene registrato secondo la dichiarazione della persona e non può essere verificato a mezzo di un documento ufficiale.

Ortografia dei cognomi per le altre persone: secondo i documenti ufficiali dello stato civile.

Possibili fonti di dati

Cittadini svizzeri:

in base ai dati comunicati dall'autorità di stato civile.

Cittadini stranieri:

comunicazione dell'autorità di stato civile, libretto per stranieri, documenti di legittimazione stranieri (carta d'identità o passaporto per i cittadini UE/AELS, passaporto per tutti gli altri cittadini stranieri), documenti ufficiali stranieri dello stato civile o secondo la dichiarazione della persona nel settore dell'asilo.

Osservazione

Nel settore dell'asilo e degli stranieri possono essere utilizzate altre definizioni per il termine pseudonimo.

La suddivisione dei cognomi in varie categorie dipende dalla fonte.

22 Nomi

Designazione

Nomi

Sistematica

2 Nome
 22 Nome/Nomi
 221 Nome/Nomi/**Nomi ufficiali**

Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)

Obbligatorio¹ secondo l'art. 6 lett. f LArRa:
 f. tutti i nomi nell'ordine corretto;

Descrizione

Tutti i nomi iscritti nel registro delle nascite nell'ordine corretto nonché il o i nomi abituali.

Sottocaratteristiche

La caratteristica **Nome** è composta da quattro sottocaratteristiche.

Sottocaratteristica	Significato	Obbligatorietà
221 Nomi ufficiali	Nomi estratti dall'atto di nascita o dal registro dello stato civile nell'ordine corretto, rispettivamente da documenti di legittimazione stranieri.	Obbligatorio
222 Nome abituale	Una persona ha il diritto di scegliere un nome abituale dall'elenco dei suoi nomi ufficiali. Il nome abituale può essere composto da uno o più nomi (da 221).	Obbligatorio, se indicato
223 Nomi riportati sul passaporto straniero	Per persone di nazionalità straniera. → Da utilizzare in collegamento con il cognome sul passaporto straniero come definito al punto 214.	Obbligatorio, se riportato nel registro
224 Nomi dichiarati	Per persone di nazionalità straniera che non possiedono documenti ufficiali (principalmente nel settore dell'asilo). → Da utilizzare in collegamento con il cognome dichiarato come definito al punto 217.	Obbligatorio, se riportato nel registro

Valori consentiti, codificazione

Campo testo da codificare secondo la norma ISO 8859-15.
 La caratteristica è obbligatoria. Talvolta alcuni cittadini stranieri non hanno un nome; in questi casi manca questa caratteristica e si deve segnalare alla voce Nomi «non noto».
 Ortografia dei nomi per le persone straniere senza evento dello stato civile in Svizzera: si veda la relativa sezione alla voce 21 Cognome.

Possibili fonti di dati

Come alla caratteristica 21 Cognome.
 Ulteriore fonte di dati per la sottocaratteristica 222 Nome abituale: la persona.

¹ Deroche all'obbligo: vedi sottocaratteristiche.

3 Dati demografici

31 Data di nascita

Designazione	Data di nascita
Sistematica	3 Dati demografici 31 Dati demografici/ Data di nascita
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. h LArRa: h. data di nascita e luogo di nascita;
Descrizione	Data in cui la persona è nata.
Valori consentiti, codificazione	La data di nascita deve essere valida e deve essere indicata secondo il formato AAAA-MM-GG. In casi eccezionali in cui non siano noti il giorno o il mese di nascita, si accettano anche i formati AAAA-MM o AAAA.
Possibili fonti di dati	<i>Cittadini svizzeri:</i> in base ai dati comunicati dall'autorità di stato civile. <i>Cittadini stranieri:</i> passaporto straniero, libretto per stranieri (se non è presente alcuna ulteriore informazione), certificato di nascita.

32 Luogo di nascita

Designazione	Luogo di nascita
Sistematica	3 Dati demografici 32 Dati demografici/ Luogo di nascita
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. h LArRa: h. data di nascita e luogo di nascita;

Descrizione	<p><i>Nascita in Svizzera:</i> Comune nel quale la persona è nata.</p> <p><i>Nascita all'estero:</i> Paese e luogo di nascita secondo i documenti di legittimazione ufficiali.</p>
--------------------	--

Sottocaratteristiche La caratteristica **Luogo di nascita** è composta da quattro sottocaratteristiche.

Sottocaratteristica	Significato
321 Status luogo di nascita	Indica se il luogo di nascita è noto oppure no
322 Paese di nascita	Paese di nascita
323 Luogo di nascita CH	Comune di nascita delle persone nate in Svizzera
324 Luogo di nascita estero	Luogo di nascita all'estero

Valori consentiti, codificazione

Sottocaratteristica 321 **Status luogo di nascita (obbligatoria)**

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
321 Status luogo di nascita	0*	Il luogo di nascita è sconosciuto.
	1*	Il Paese di nascita ed event. anche il luogo di nascita sono noti.

* Importante: questa codifica non viene mantenuta inalterata al momento della trasmissione del set di dati dei Comuni.

Se lo status luogo di nascita = 0, allora le sottocaratteristiche 322, 323 e 324 rimangono vuote e non vengono trasmesse.

Sottocategoria 322 **Paese di nascita** (obbligatoria, se luogo di nascita = 1)

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
322 Paese di nascita	Numero UST e nome del Paese secondo la nomenclatura Stati e territori.	Per tutte le persone: Paese di nascita

Sottocaratteristica 323 **Luogo di nascita CH** (obbligatoria se nato in Svizzera)

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
323 Luogo di nascita CH	Numero UST, nome del Comune, sigla del Cantone e numero del Comune storicizzato secondo la nomenclatura dei Comuni.	<i>Per le persone nate in Svizzera: Comune di nascita.</i> <i>Per le persone nate all'estero: il campo rimane vuoto.</i>

Sottocaratteristica 324 **Luogo di nascita estero** (facoltativa)

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
324 Luogo di nascita estero	Testo	<i>Per le persone nate in Svizzera: il campo rimane vuoto.</i> <i>Per le persone nate all'estero: luogo di nascita all'estero (regione, provincia e/o luogo)</i>

Il luogo di nascita è il luogo effettivo dell'evento di nascita del neonato. Nella maggior parte dei casi il luogo di nascita corrisponde al Comune in cui si trova la maternità in cui è avvenuto il parto.

Se una persona è nata in un Paese che non esiste più, dovrebbe, nel limite del possibile, indicare il nome del Paese sostitutivo. Esempio: una persona nata a Mosca nell'URSS deve indicare il codice della Russia. Se non è possibile risalire al nome attuale del Paese, si deve indicare il codice di quello che non esiste più (nel nostro caso l'URSS).

La nomenclatura Stati e territori dell'UST elenca tutti i Paesi esistiti dal 1945. Se il cambiamento è avvenuto prima del 1945 e il Paese in questione non è contenuto nella nomenclatura dell'UST, si accetta il nome del Paese al momento della nascita, senza l'indicazione del numero.

Se una persona è nata in un Comune che nel frattempo si è fuso con un altro, ha cambiato nome o il Cantone di appartenenza, deve riportare il nuovo numero, il nome e il Cantone assegnato nell'elenco storicizzato dei Comuni. Se non sono disponibili informazioni sufficienti per determinare il Comune attuale, si accetta il nome del Comune al momento della nascita, senza riportare il numero o il Cantone.

L'utilizzo del numero storicizzato del Comune è importante per permettere la conversione automatica dei dati nel Comune attuale. Questa sottocaratteristica è richiesta nel caso di nuovi inserimenti.

Possibili fonti di dati

Cittadini svizzeri:

in base ai dati comunicati dall'autorità di stato civile.

Cittadini stranieri:

passaporto straniero, libretto per stranieri, certificato di nascita.

Osservazione

Si veda il capitolo «Nomenclature».

33 Sesso**Designazione** SessoSistematica **3 Dati demografici**
33 Dati demografici/**Sesso****Status e formulazione nella LArRa** (del 23.06.2006) Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. j LArRa:
j. sesso;**Descrizione** Sesso della persona biologico o definito da una sentenza giudiziale.**Valori ammessi, Codifica** **33 Sesso (obbligatorio)**

Caratteristica	Codifica	Significato
33 Sesso	1	Sesso maschile
	2	Sesso femminile
	3	Indeterminato

Possibili fonti di dati *Cittadini svizzeri:*
in base ai dati comunicati dall'autorità di stato civile.*Cittadini stranieri:*
passaporto straniero, libretto per stranieri (se non è presente alcuna ulteriore informazione), certificato di nascita, altri documenti attuali dello stato civile.**Osservazione** L'indicazione «Indeterminato» relativa alla voce Sesso è ammessa solo per le persone le cui caratteristiche sessuali fisiche non possono essere stabilite in modo univoco. Il diritto svizzero non riconosce questa terza variante; quindi questa caratteristica può essere assegnata solo a persone straniere che non hanno avuto un evento dello stato civile in Svizzera. Secondo le disposizioni internazionali inerenti ai passaporti, il sesso va sempre riportato sul documento: la lettera «F» indica il sesso femminile, la lettera «M» quello maschile e la lettera «X» sta per sesso «Indeterminato».

34 Stato civile

Designazione	Stato civile
Sistematica	3 Dati demografici 34 Dati demografici/ Stato civile
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. k LArRa: k. stato civile;
Descrizione	Stato civile di una persona come riportato sui documenti di stato civile (anche stranieri) ed, eventualmente, segnalazione di una separazione.
Sottocaratteristiche	La caratteristica Stato civile è composta da quattro sottocaratteristiche.

Sottocaratteristica	Significato
341 Stato civile	Stato civile secondo il Codice civile.
342 Status ufficiale	Precisa se l'informazione sullo stato civile proviene da una fonte ufficiale, quindi da un ufficio di stato civile, o da un'altra autorità legittimata oppure no.
343 Separazione	Si riferisce a persone sposate o in unione domestica registrata che vivono separate.
344 Motivo dello scioglimento	Si riferisce a persone in unione domestica sciolta.

Valori consentiti, codificazione

Sottocaratteristica 341 **Stato civile (obbligatoria)**

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
341 Stato civile	1	Celibe/nubile
	2	Coniugato/a
	3	Vedovo/vedova
	4	Divorziato/a
	5	Non coniugato/a
	6	In unione domestica registrata
	7	Unione domestica sciolta
	9	Sconosciuto

Sottocaratteristica 342 **Status ufficiale** (facoltativa per le persone il cui stato civile è noto)

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
342 Status ufficiale	True*	Comunicazione dell'autorità legittimata o tramite documento ufficiale
	False*	Informazione inufficiale (solitamente fornita dalla persona stessa)

* Tipo booleano

Sottocaratteristica 343 **Separazione** (obbligatoria per persone sposate o in unione domestica registrata che vivono separate).

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
343 Separazione	1	Separato/a volontariamente
	2	Separato/a giudizialmente

Sottocaratteristica 344 **Motivo dello scioglimento** (obbligatoria per persone in unione domestica sciolta)

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
344 Motivo dello scioglimento	1	Unione domestica registrata sciolta giudizialmente
	2	Annullamento
	3	Unione domestica sciolta in seguito a dichiarazione di scomparsa
	4	Unione domestica sciolta per decesso
	9	Motivo sconosciuto/altri motivi

Possibili fonti di dati

Cittadini svizzeri:

comunicazione delle autorità di stato civile, sentenza giudiziale o indicazione orale della persona interessata in caso di separazione volontaria.

Cittadini stranieri:

comunicazione delle autorità di stato civile o documento ufficiale straniero, sentenza giudiziale o indicazione orale della persona interessata in caso di separazione volontaria o di stato civile non ufficiale.

Osservazione

La segnalazione ai servizi degli abitanti di una separazione volontaria non è sistematica e quindi questa informazione non è sempre attendibile. Solo in caso di separazione giudiziale l'informazione è attendibile a patto che i servizi degli abitanti ne siano informati.

Lo stato civile «Non coniugato/a» è valido in caso di dichiarazione di nullità dell'ultimo matrimonio o in caso di dichiarazione di scomparsa dell'ultimo/a coniuge.

35 Data evento dello stato civile

Designazione	Data evento dello stato civile								
Sistematica	3 Dati demografici 35 Dati demografici/ Data evento dello stato civile								
Status e formulazione nella LArRa (del 23.6.2006)	Facoltativo secondo l'art. 7 LArRa								
Descrizione	Date degli attuali eventi registrati nello stato civile.								
Sottocaratteristiche	La caratteristica Data evento di stato civile si compone di tre sottocaratteristiche facoltative.								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sottocaratteristica</th> <th>Significato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>351 Data dell'ultimo cambiamento di stato civile</td> <td>Data a partire dalla quale è valido l'attuale stato civile. La data è legata alla sottocaratteristica 341 Stato civile (caratteristica precedente).</td> </tr> <tr> <td>352 Data inizio separazione</td> <td><i>Si riferisce a persone sposate o in unione domestica registrata che vivono separate.</i> Data a partire dalla quale è valida la separazione in corso. La data è legata alla sottocaratteristica 343 Separazione.</td> </tr> <tr> <td>353 Data fine separazione</td> <td><i>Si riferisce a persone sposate o in unione domestica registrata che vivono separate.</i> Data fino a cui è valida la separazione in corso. La data è legata alla sottocaratteristica 343 Separazione.</td> </tr> </tbody> </table>	Sottocaratteristica	Significato	351 Data dell'ultimo cambiamento di stato civile	Data a partire dalla quale è valido l'attuale stato civile. La data è legata alla sottocaratteristica 341 Stato civile (caratteristica precedente).	352 Data inizio separazione	<i>Si riferisce a persone sposate o in unione domestica registrata che vivono separate.</i> Data a partire dalla quale è valida la separazione in corso. La data è legata alla sottocaratteristica 343 Separazione.	353 Data fine separazione	<i>Si riferisce a persone sposate o in unione domestica registrata che vivono separate.</i> Data fino a cui è valida la separazione in corso. La data è legata alla sottocaratteristica 343 Separazione.
Sottocaratteristica	Significato								
351 Data dell'ultimo cambiamento di stato civile	Data a partire dalla quale è valido l'attuale stato civile. La data è legata alla sottocaratteristica 341 Stato civile (caratteristica precedente).								
352 Data inizio separazione	<i>Si riferisce a persone sposate o in unione domestica registrata che vivono separate.</i> Data a partire dalla quale è valida la separazione in corso. La data è legata alla sottocaratteristica 343 Separazione.								
353 Data fine separazione	<i>Si riferisce a persone sposate o in unione domestica registrata che vivono separate.</i> Data fino a cui è valida la separazione in corso. La data è legata alla sottocaratteristica 343 Separazione.								
	Al momento della nascita o dell'arrivo di persone celibi, alla sottocaratteristica «Data dell'ultimo cambiamento di stato civile» viene indicata la data di nascita.								
Valori consentiti, codificazione	Se sono presenti informazioni, per la caratteristica Data dell'ultimo evento di stato civile deve trattarsi di una data valida nel formato AAAA-MM-GG.								
Possibili fonti di dati	Si veda la caratteristica 34 Stato civile								
Osservazione	La caratteristica Data dell'ultimo evento di stato civile può rimanere vuota se le corrispondenti informazioni non sono note o se l'evento di stato civile non proviene dai documenti di stato civile.								

36 Data del decesso

Designazione	Data del decesso
Sistematica	3 Dati demografici 36 Dati demografici/ Data del decesso
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio per le persone decedute secondo l'art. 6 lett. u LArRa: u. data del decesso.

Descrizione Data in cui la persona è deceduta.

Sottocaratteristiche La caratteristica **Data del decesso** è composta da due sottocaratteristiche.

Sottocaratteristica	Significato	Obbligatorietà
361 Inizio data decesso	Data esatta del decesso o inizio dell'intervallo data del decesso	Obbligatoria
362 Fine data decesso	Fine dell'intervallo data del decesso	Facoltativa

Valori consentiti, codificazione

Per i deceduti: data esatta del decesso. La data deve essere una data valida, nel formato AAAA-MM-GG.

Se la data del decesso non è nota con esattezza, si segnala la data iniziale e finale dell'intervallo di tempo durante il quale si è verificato il decesso. Questo intervallo può essere indicato solo dallo stato civile (Infostar). Il controllo degli abitanti stabilisce la data del decesso da riportare nel registro, di solito la data iniziale. Nella comunicazione tra il controllo degli abitanti e altri uffici può essere trasmessa solo la data iniziale.

Per i vivi: l'indicazione resta vuota.

Possibili fonti di dati

Comunicazione delle autorità di stato civile o di giustizia (dichiarazione di scomparsa).

Osservazione

I dati personali rimangono salvati dopo la morte della persona nel sistema o in un archivio del Comune di notifica (ultimo Comune di residenza della persona) per almeno 12 mesi per la fornitura di dati alla statistica.

37 Luogo del decesso

Denominazione	Luogo del decesso
Sistematica	3 Dati demografici 37 Dati demografici/ Luogo del decesso
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Facoltativo secondo l'art. 7 LArRa
Descrizione	Luogo in cui è stato accertato il decesso della persona.

Decesso in Svizzera: Comune nel quale la persona è deceduta.

Decesso all'estero: Paese e luogo in cui la persona è deceduta.

Sottocaratteristiche La caratteristica **Luogo del decesso** è composta da quattro sottocaratteristiche.

Sottocaratteristica	Significato
371 Status luogo del decesso	Indicazione se il luogo del decesso è noto
372 Paese del decesso	Paese dove è avvenuto il decesso
373 Luogo del decesso CH	Comune del decesso
374 Luogo del decesso estero	Luogo del decesso all'estero

Valori consentiti, codificazione

Sottocaratteristica 371 **Status luogo del decesso** (facoltativa)

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
371 Status luogo del decesso	0*	Il luogo è sconosciuto
	1*	Il luogo è conosciuto

* Importante: questa codifica non viene mantenuta inalterata al momento della trasmissione del set di dati dei Comuni.

Se lo status Luogo di nascita = 0, allora le sottocaratteristiche 372, 373 e 374 rimangono vuote e non vengono trasmesse.

Sottocaratteristica 372 **Paese del decesso** (se Status luogo del decesso = 1).

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
372 Paese del decesso	Numero UST e nome del Paese secondo la nomenclatura Stati e territori.	Per tutte le persone: Paese dove è avvenuto il decesso

Sottocaratteristica 373 **Luogo decesso CH** (se lo Status del luogo del decesso = 1 e obbligatoria se il decesso è avvenuto in Svizzera).

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
373 Luogo del decesso CH	Numero UST, nome del Comune, sigla del Cantone e numero del Comune storicizzato secondo la nomenclatura dei Comuni.	<i>Per le persone decedute in Svizzera:</i> Comune del decesso. <i>Per le persone decedute all'estero:</i> questo campo resta vuoto.

Sottocaratteristica 374 **Luogo del decesso estero** (facoltativa)

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
374 Luogo del decesso estero	Testo libero	<i>Per le persone decedute all'estero:</i> luogo del decesso all'estero (regione, provincia e/o luogo) <i>Per le persone decedute in Svizzera:</i> questo campo resta vuoto.

Il luogo del decesso è il luogo dove è stato accertato il decesso di una persona da parte di un medico.

L'utilizzo del numero storicizzato del Comune è importante per permettere la conversione automatica dei dati nel Comune attuale.

Questa informazione è richiesta per la registrazione di tutte le persone decedute dopo il 1° gennaio 2015.

Possibili fonti di dati

Comunicazione delle autorità di stato civile o documento straniero ufficiale.

Osservazione

Si veda il capitolo «Nomenclature».

4 Cittadinanza

41 Cittadinanza

Designazione

Cittadinanza

Sistematica

4 Cittadinanza
41 Cittadinanza/[Cittadinanza](#)

Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)

Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. m LArRa:
m. cittadinanza;

Descrizione

Cittadinanza

Sottocaratteristiche

La caratteristica **Cittadinanza** è composta da tre sottocaratteristiche.

Sottocaratteristica	Significato
411 Status cittadinanza	Indica se la cittadinanza è nota oppure no
412 Cittadinanza	Cittadinanza (secondo la nomenclatura Stati e territori)
413 Data inizio cittadinanza	Data a partire dalla quale è valida la cittadinanza

Valori consentiti, codificazione

Sottocaratteristica 411 **Status cittadinanza (obbligatoria)**

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
411 Status cittadinanza	0	Cittadinanza non nota
	1	Apolide secondo corrispondenti documenti di legittimazione (p.e. libretto per stranieri)
	2	Cittadinanza nota

Sottocaratteristica 412 **Cttadinanza** (obbligatoria, se Status cittadinanza = 2)

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
412 Cttadinanza	Numero UST e nome del Paese secondo la nomenclatura Stati e territori.	Cittadinanza (Stato politico riconosciuto dalla Svizzera)

Una persona in possesso della cittadinanza svizzera e di quella di un altro Stato (doppia cittadinanza), è considerata svizzera.

Per la fornitura di dati alla statistica si può comunicare solo una nazionalità per la stessa persona. Se una persona straniera ha più cittadinanze, occorre indicare la nazionalità legata al permesso, d'intesa con l'Ufficio delle migrazioni.

Sottocaratteristica 413 **Data inizio cittadinanza** (facoltativa, se Status cittadinanza = 2)

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
413 Data inizio cittadinanza	GGGG-MM-AA	Data a partire dalla quale è valida la cittadinanza

Possibili fonti di dati

Cittadini svizzeri:

comunicazione dell'autorità di stato civile.

Cittadinanza straniera:

documenti di legittimazione validi, certificato di cittadinanza.

Osservazione

Per una persona che non ha mai cambiato la cittadinanza, la data corrisponde all'inizio della validità della cittadinanza stessa quindi alla data di nascita.

Se è stata menzionata la nazionalità svizzera, la «Data inizio cittadinanza» corrisponde alla data di naturalizzazione secondo lo stato civile (Infostar).

Si veda il capitolo «Nomenclature».

42 Luoghi di origine

Designazione	Luoghi di origine
Sistematica	4 Cittadinanza 42 Cittadinanza/Per cittadinanza svizzera: Luoghi di origine
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio per gli svizzeri secondo l'art. 6 lett. i LArRa: i. per gli svizzeri, luoghi di origine;
Descrizione	Tutti i luoghi di origine di una persona di cittadinanza svizzera secondo le informazioni delle autorità di stato civile.
Valori consentiti, codificazione	42 Luoghi di origine (obbligatorio)

Caratteristica	Codifica	Significato
42 Luoghi di origine	Nome del luogo di origine secondo la nomenclatura Luoghi di origine. Supplementare e facoltativo: Numero del luogo di origine e numero storicizzato dei Comuni.	Indicazione dei luoghi di origine di una persona di cittadinanza svizzera.

Per gli svizzeri deve essere indicato almeno un luogo di origine alla voce «Luoghi di origine» (obbligatorio). I luoghi di origine devono essere indicati sotto forma di testo: nome del Comune o della località e sigla del Cantone come riportato nella nomenclatura «Luoghi di origine» delle autorità di stato civile (standard eCH-0135). Se possibile, occorre comunicare il numero del luogo di origine e il numero storicizzato del Comune (se il luogo di origine è o è sempre stato un Comune politico).

Possibili fonti di dati	In base ai dati comunicati dall'autorità di stato civile.
--------------------------------	---

43 Categoria di stranieri

Designazione	Categoria di stranieri
Sistematica	4 Cittadinanza 43 Cittadinanza/Per cittadinanza straniera: Categoria di stranieri
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. n LArRa: per gli stranieri n. per gli stranieri, tipo di permesso;
Descrizione	Tipo di permesso di domicilio o di dimora della persona straniera. Il tipo è riportato sulla carta o sul libretto per stranieri e sulla copia del permesso di domicilio o di dimora rilasciato dagli uffici della migrazione.

Sottocaratteristiche La caratteristica **Categoria di stranieri** è composta da quattro sottocaratteristiche.

Sottocaratteristica	Significato
431 Categoria	Tipo di permesso per stranieri.
432 Data inizio validità	Data a partire dalla quale è valido il permesso.
433 Data fine validità	Data fino alla quale è valido il permesso.
434 Data di ingresso	Data dell'ultimo ingresso della persona in Svizzera o data originaria di ingresso in caso di ritorno con mantenimento del permesso di domicilio.

Valori consentiti, codificazione

Sottocaratteristica 431 **Categoria (obbligatoria)**

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
431 Categoria	Codice a quattro/sei caratteri secondo lo standard di dati eCH-0006 Categorie di stranieri.	Tipo di permesso per stranieri.

Sottocaratteristica 432 **Data inizio validità (facoltativa)**

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
432 Data inizio validità	Data di inizio della validità nel formato AAAA-MM-GG	Data di inizio di validità del libretto per stranieri.

Sottocaratteristica 433 **Data fine validità (obbligatoria)**

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
433 Data fine validità	Data di fine della validità nel formato AAAA-MM-GG	Data di fine della validità del libretto per stranieri.

Sottocaratteristica 434 **Data di ingresso** (facoltativa)

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
434 Data di ingresso	Data di ingresso nel formato AAAA-MM-GG	Data di ingresso in Svizzera

Possibili fonti di dati

Lo standard eCH-0006 regola la codifica delle categorie di stranieri. Si deve comunicare il codice con il massimo grado di dettaglio (4-6 caratteri).

I cittadini dei Paesi EU/AELS e i cittadini di Paesi terzi che beneficiano dell'accordo di libera circolazione delle persone non ricevono un libretto per stranieri biometrico, ma il consueto libretto per stranieri in formato cartaceo. Anche i titolari di permesso C, i frontalieri (permesso G), i richiedenti asilo (permesso N) e le persone ammesse provvisoriamente (permesso F) ricevono questo tipo di permesso.

Il permesso per stranieri biometrico viene consegnato ai cittadini di Paesi che non fanno parte dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) o a persone di Paesi terzi che non rientrano nell'accordo di libera circolazione delle persone. Le categorie di permesso rimangono invariate.

Gli uffici degli abitanti ricevono una comunicazione da parte degli uffici della migrazione contenente le informazioni corrispondenti, incluse le date che devono essere riprese nel loro registro.

Osservazione

La «Data inizio validità» del permesso si riferisce alla data effettiva dell'autorizzazione e non all'eventuale prima data di concessione del permesso.

La data di ingresso è la data dell'ultimo ingresso della persona in Svizzera o la data originaria di ingresso in caso di ritorno con mantenimento del permesso di domicilio (permesso C).

Si veda il capitolo «Nomenclature».

5 Relazione di notifica

51 Comune di notifica

Designazione	Comune di notifica
Sistematica	5 Relazione di notifica 51 Relazione di notifica/ Comune di notifica
Status e formulazione nella LARa (del 23.06.2006)	Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. b LARa: b. numero del Comune secondo la classificazione dell'Ufficio federale e nome ufficiale del Comune;
Osservazione	Comune politico per il quale esiste la relazione di notifica (si veda la caratteristica 52 Relazione di notifica), a prescindere dal valore della relazione di notifica. Il valore corrisponde al Comune politico per il quale vengono inviati i dati.
Valori ammessi, codifica	Il Comune di notifica è registrato secondo la nomenclatura dei Comuni (numero UST, nome del Comune e sigla del Cantone). Questa indicazione è obbligatoria.
Possibili fonti di dati	Comuni.
Osservazione	Si veda il capitolo «Nomenclature».

52 Relazione di notifica

Designazione	Relazione di notifica
Sistematica	5 Relazione di notifica 52 Relazione di notifica/ Relazione di notifica
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. o LArRa: o. residenza o soggiorno nel Comune;
Descrizione	<p>Tipo di relazione di notifica della persona con il Comune di notifica (si veda il capitolo 51 Comune di notifica).</p> <p>La relazione di notifica nasce con la costituzione di una residenza (domicilio principale) oppure di un soggiorno (domicilio secondario).</p> <p>Il <i>domicilio principale</i> (residenza nel Comune) si applica a una persona che si trasferisce in un Comune e vi soggiorna al chiaro scopo di «abitarcì» e non possiede alcun altro luogo che possa essere considerato come domicilio principale in Svizzera. Nella maggior parte dei casi i cittadini svizzeri devono depositare nel Comune di residenza l'atto d'origine (a volte lo devono solo esibire).</p> <p>Per gli stranieri, il domicilio principale si trova nel Cantone rispettivamente nel Comune per il quale è stato concesso il permesso.</p> <p>Il <i>domicilio secondario</i> (soggiorno nel Comune) è un qualsiasi luogo di soggiorno al di fuori del Comune di residenza in cui una persona soggiorna per un periodo superiore ai tre mesi consecutivi o a tre mesi nel corso di un anno. Nel Comune di soggiorno deve essere depositato un certificato di cittadinanza o un documento ufficiale equivalente, rilasciato dal Comune di residenza.</p> <p>Gli stranieri provenienti dai Paesi membri dell'UE/AELS possono dimorare o soggiornare in qualsiasi Comune della Svizzera come i cittadini svizzeri. Gli stranieri provenienti da Paesi terzi necessitano invece di un'autorizzazione cantonale della polizia degli stranieri per avere un domicilio secondario in un altro Cantone.</p> <p>Di norma, le persone hanno un unico domicilio e quindi la relazione di notifica «Domicilio principale».</p> <p>Alcune persone non hanno né un domicilio principale né uno secondario in Svizzera; si tratta solitamente di persone che lavorano in questo Paese e tornano dopo il lavoro al proprio domicilio all'estero, in particolare frontalieri con permesso G. Queste persone non sono iscritte nei registri degli abitanti.</p> <p>Alcune persone hanno un domicilio secondario in Svizzera ma non uno principale; si tratta di persone che tornano almeno una volta a settimana nel proprio domicilio all'estero e soggiornano in un Comune svizzera durante la settimana, come per esempio i frontalieri con permesso G. Queste persone vanno registrate con la relazione di notifica 3.</p>

**Valori consentiti,
codificazione**

52 Relazione di notifica (obbligatoria)

Caratteristica	Codifica	Significato
52 Relazione di notifica	1*	<i>Domicilio principale</i> La persona è registrata con domicilio principale nel Comune di notifica.
	2*	<i>Domicilio secondario</i> La persona è registrata con domicilio secondario nel Comune di notifica.
	3*	La persona abita in un Comune ma non ha il domicilio principale in Svizzera.

*Importante: questa codifica non viene mantenuta inalterata al momento della trasmissione del set di dati dei Comuni.

Possibili fonti di dati

Cittadini svizzeri:
persona, attestazione di residenza.

Cittadini stranieri:
libretto per stranieri, garanzia ufficiale di permesso di dimora o autorizzazione rilasciata dalle autorità cantonali competenti in materia di migrazione.

Osservazione

Cittadini svizzeri:
per attestare di un domicilio principale il Comune richiede solitamente l'atto d'origine.

Per cittadini di Paesi UE-AELS:
contratto di lavoro, passaporto.

531 Data di arrivo

Designazione	Data di arrivo
Sistematica	5 Relazione di notifica 53 Relazione di notifica/Arrivo 531 Relazione di notifica/Arrivo/ Data di arrivo
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. q LArRa: q. in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza;
Descrizione	Data di effettivo arrivo nel Comune di notifica. La data di arrivo non deve coincidere necessariamente con la data di notifica dell'arrivo.
Valori ammessi, codifica	La data di arrivo deve essere una data valida, nel formato AAAA-MM-GG. Per le persone registrate nel Comune di notifica fin dalla nascita, questa caratteristica corrisponde alla data di nascita. In casi eccezionali a questa caratteristica si può assegnare una data fittizia (31.12.9999), se la data di arrivo reale di una persona in un Comune non è nota. Una persona è registrata nel Comune di notifica a partire dalla data di arrivo. La data di arrivo nel Comune di notifica dev'essere il giorno successivo alla data di partenza registrata nel Comune di provenienza
Possibili fonti di dati	La persona, notifica di arrivo/partenza del locatore e dell'alloggiatore.
Osservazione	In pratica la notifica di nascita non provoca automaticamente una notifica di arrivo. La data di nascita come data di arrivo è rilevante solo per la fornitura statistica. Per le persone per cui è segnalato un arrivo e successivamente un cambio della relazione di notifica si deve cambiare la relazione di notifica (non si deve creare una partenza e un arrivo). La data dell'avvenuto cambiamento è la nuova data di arrivo.

532 Luogo di provenienza

Designazione	Luogo di provenienza
Sistematica	5 Relazione di notifica 53 Relazione di notifica/Arrivo 532 Relazione di notifica/Arrivo/ Luogo di provenienza
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio ¹ secondo l'art. 6 lett. q LArRa: q. in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza;
Descrizione	Luogo, dal quale la persona arriva nel Comune di notifica. Se il luogo di provenienza è in Svizzera, è indicato il Comune di provenienza. Se la persona viene dall'estero, è indicato lo Stato di provenienza e facoltativamente la regione, la provincia o l'ultimo luogo di residenza.
Sottocaratteristiche	La caratteristica Luogo di provenienza è composta da quattro sottocaratteristiche obbligatorie.

Sottocaratteristica	Significato
532.1 Comune di provenienza	Comune di provenienza in Svizzera
532.2 Status Stato di provenienza	Indica se la provenienza dall'estero è nota oppure no
532.3 Stato di provenienza	Stato di provenienza dall'estero
532.4 Luogo di provenienza estero	Luogo di provenienza dall'estero

Valori ammessi, codifica	La caratteristica è composta, a seconda del luogo di provenienza e della relazione di notifica nel Comune di notifica da diverse sottocaratteristiche: a) Se il luogo di provenienza è un Comune svizzero e il domicilio principale è in Svizzera: sottocaratteristica 532.1 Comune di provenienza
---------------------------------	--

Sottocaratteristica	Codifica	Significato	Obbligatorietà
532.1 Comune di provenienza	Numero UST, nome del Comune, sigla del Cantone e numero del Comune storicizzato secondo la nomenclatura dei Comuni.	Se la relazione di notifica è « <i>domicilio principale</i> »: Comune del precedente domicilio principale. Se la relazione di notifica è « <i>domicilio secondario</i> »: Comune dell'attuale domicilio principale*	Obbligatoria

* Importante: il cambio da un Comune di domicilio secondario a un altro avviene sempre per vie amministrative attraverso il Comune di domicilio principale e non direttamente tra i due Comuni di domicilio secondario.

¹ La caratteristica può rimanere vuota (→ valori ammessi).

b) Il luogo di provenienza è all'estero: sottocaratteristiche 532.2 **Status Stato di provenienza**, 532.3 **Stato di provenienza** e 532.4 **Luogo di provenienza estero**

Sottocaratteristica	Codifica	Significato	Obbligatorietà
532.2 Status Stato di provenienza	0*	Stato di provenienza non noto	Obbligatoria
	1*	Stato di provenienza noto	
532.3 Stato di provenienza	Numero UST e nome del Paese secondo la nomenclatura Stati e territori.	Stato di provenienza**	Obbligatoria se lo status dello Stato di provenienza = 1
532.4 Luogo di provenienza estero	Testo	Luogo di provenienza all'estero (regione, provincia e/o luogo)	Facoltativa

* Importante: Questa codifica non viene mantenuta inalterata al momento della trasmissione del set di dati dei Comuni.

** Importante: Lo Stato di provenienza per persone con una relazione di notifica = 3 corrisponde al Paese di attuale residenza (all'estero).

Se lo status Stato di provenienza = 0, le sottocaratteristiche 532.3 e 532.4 rimangono vuote.

Per le persone che sono registrate dalla nascita come residenti (domicilio principale) nel Comune di notifica, le caratteristiche 532 sono vuote.

Se una persona arriva da un Paese che non esiste più, dovrebbe indicare il nome del Paese sostitutivo, se possibile. Esempio: una persona che ha lasciato Mosca nell'URSS nel 1970 indica il codice della Russia. Se non è possibile risalire al nome attuale del Paese, si deve indicare il codice di quello che non esiste più (nel nostro caso l'URSS).

La nomenclatura Stati e territori dell'UST elenca tutti i Paesi esistiti dal 1945. Se il cambiamento è avvenuto prima del 1945 e il Paese in questione non è contenuto nella nomenclatura dell'UST, si accetta il nome del Paese al momento dell'arrivo, senza l'indicazione del numero.

Se una persona arriva da un Comune che nel frattempo si è fuso con un altro, ha cambiato nome o il Cantone di appartenenza, deve riportare il nuovo numero, il nome e il Cantone assegnato nell'elenco storicizzato dei Comuni. Questo vale per i cambiamenti avvenuti dopo il 1960. Se non sono disponibili informazioni sufficienti per determinare il Comune attuale, si accetta il nome del Comune al momento dell'arrivo, senza il numero o il Cantone.

L'utilizzo del numero storicizzato del Comune è importante per permettere la conversione automatica dei dati nel Comune attuale. Questa sottocaratteristica è richiesta nel caso di nuovi inserimenti (a partire dal 2015).

Possibili fonti di dati

Ultimo Comune di domicilio principale, la persona.

Osservazione

Si veda il capitolo «Nomenclature».

541 Data di partenza

Designazione	Data di partenza
Sistematica	5 Relazione di notifica 54 Relazione di notifica/Partenza 541 Relazione di notifica/Partenza/ Data di partenza
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. r LArRa: r. in caso di partenza: Data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione;
Descrizione	Data in cui è avvenuta la partenza effettiva dal Comune di notifica. La data di partenza non deve coincidere necessariamente con la data di notifica della partenza.
Valori ammessi, codifica	La data di partenza deve essere una data valida, nel formato AAAA-MM-GG. Per le persone ancora residenti nel Comune di notifica, la data di partenza e il luogo di destinazione sono vuoti. Una persona è annunciata nel Comune di notifica fino alla data, inclusa, della partenza o del decesso.
Possibili fonti di dati	La persona, comunicazione da parte del proprietario/fornitore di alloggio, comunicazione di decesso da parte dell'ufficio di stato civile, una persona prossima.
Osservazione	I dati personali restano memorizzati in modo inattivo nel sistema o in un archivio del Comune di notifica anche dopo la partenza della persona. Un decesso non provoca una notifica di partenza. Per le persone che vivono nel Comune di notifica fino alla morte, la data di decesso deve essere riportata anche come data di partenza.

¹ La caratteristica può rimanere vuota (→ valori ammessi).

542 Luogo di destinazione

Designazione	Luogo di destinazione
Sistematica	5 Relazione di notifica 54 Relazione di notifica/Partenza 542 Relazione di notifica/Partenza/ Luogo di destinazione
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio ¹ secondo l'art. 6 lett. r LArRa: r. in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione;
Descrizione	Luogo, in cui si trasferisce la persona dopo la partenza dal Comune di notifica. Se il luogo di destinazione è in Svizzera, si deve indicare il Comune di destinazione e l'indirizzo. Se la persona parte per l'estero, si deve indicare lo Stato di destinazione e facoltativamente la futura regione, provincia, il luogo di residenza e/o l'indirizzo futuri.
Sottocaratteristiche	La caratteristica Luogo di destinazione è composta da cinque sottocaratteristiche.

Sottocaratteristica	Significato
542.1 Comune di destinazione	Comune di destinazione in Svizzera
542.2 Status Stato di destinazione	Indica se lo Stato di destinazione è noto oppure no
542.3 Stato di destinazione	Stato di destinazione all'estero
542.4 Luogo di destinazione estero	Luogo di destinazione all'estero
542.5 Indirizzo di destinazione	Indirizzo di destinazione in Svizzera o all'estero

Valori ammessi, codifica La caratteristica è composta, a seconda del luogo di destinazione e della relazione di notifica nel Comune da diverse sottocaratteristiche:

a) Se il luogo di destinazione è un Comune svizzero e il domicilio principale si trova in Svizzera: Sottocaratteristica 542.1 **Comune di destinazione (obbligatoria)**

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
542.1 Comune di destinazione	Numero UST, nome del Comune, sigla del Cantone e numero del Comune storicizzato secondo la nomenclatura dei Comuni.	Se la relazione di notifica è « <i>domicilio principale</i> »: Comune del futuro domicilio principale. Se la relazione di notifica è « <i>domicilio secondario</i> »: Comune dell'attuale domicilio principale.*

* Importante: il cambio da un Comune di domicilio secondario a un altro avviene sempre per vie amministrative attraverso il Comune di domicilio principale e non direttamente tra i due Comuni di domicilio secondario.

¹ La caratteristica può rimanere vuota (→ valori ammessi).

b) Se il luogo di destinazione è all'estero: Sottocaratteristiche 542.2 **Status Stato di destinazione**, 542.3 **Stato di destinazione** e 542.4 **Luogo di destinazione estero**

Sottocaratteristica	Codifica	Significato	Obbligatorietà
542.2 Status Stato di destinazione	0*	Stato di destinazione non noto, ad es. se la destinazione della persona è "giro del mondo".	Obbligatoria
	1*	Stato di destinazione noto	
542.3 Stato di destinazione	Numero UST e nome del Paese secondo la nomenclatura Stati e territori.	Stato di destinazione**	Obbligatoria se lo status Stato di provenienza = 1
542.4 Luogo di destinazione estero	Testo	Luogo di destinazione all'estero (regione, provincia e/o luogo nello Stato di destinazione)	Facoltativa

* Importante: Questa codifica non viene mantenuta inalterata al momento della trasmissione del set di dati dei Comuni.

** Importante: Lo Stato di destinazione per persone con una relazione di notifica = 3 corrisponde al Paese di attuale residenza (all'estero).

c) Il luogo di destinazione si trova in Svizzera o all'estero: Sottocaratteristica 542.5 **Indirizzo di destinazione** (facoltativa)

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
542.5 Indirizzo di destinazione	Secondo i seguenti attributi: designazione di strada, numero civico, numero postale di avviamento, luogo e Paese.	Indirizzo futuro

Se lo status Stato di destinazione = 0, le sottocaratteristiche 542.3, 542.4 e 542.5 rimangono vuote.

Per le persone ancora residenti nel Comune di notifica, la data di partenza e il luogo di destinazione sono vuoti. In caso di decesso della persona, il luogo di destinazione rimane vuoto.

Possibili fonti di dati

La persona.

Osservazione

Si veda il capitolo «Nomenclature».

55 Comuni di domicilio secondario

Designazione	Comuni di domicilio secondario
Sistematica	5 Relazione di notifica 55 Relazione di notifica/per relazione di notifica Domicilio principale: Comuni di domicilio secondario
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio se il Comune di notifica è il Comune del domicilio principale e la persona è registrata in altri Comuni con domicilio secondario secondo l'art. 6 lett. p LArRa: p. Comune di residenza o Comune di soggiorno;
Descrizione	Comuni in cui la persona è registrata con un domicilio secondario (di norma come soggiornante settimanale).
Valori ammessi, codifica	Nella caratteristica Comuni di domicilio secondario si considerano solo i Comuni svizzeri. I Comuni di domicilio secondario sono registrati secondo la nomenclatura dei Comuni (numero UST, nome del Comune, sigla del Cantone e numero storicizzato del Comune). Possono essere indicati uno o più Comuni di domicilio secondario. Questa caratteristica rimane vuota per: – le persone senza domicilio secondario; – le persone registrate con un domicilio secondario nel Comune di notifica. Importante: Il Comune di domicilio secondario non può essere contemporaneamente il Comune di domicilio principale.
Possibili fonti di dati	Certificato di dimora del domicilio secondario.
Osservazione	Si veda il capitolo «Nomenclature».

56 Comune di domicilio principale

Designazione	Comune di domicilio principale
Sistematica	5 Relazione di notifica 56 Relazione di notifica/per relazione di notifica Domicilio secondario: Comune di domicilio principale
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio se il Comune di notifica è il Comune del domicilio secondario secondo l'art. 6 lett. p LArRa: p. Comune di residenza o Comune di soggiorno;
Descrizione	Comune in cui la persona è registrata con il domicilio principale.
Valori ammessi, codifica	Per le persone con relazione di notifica «Domicilio secondario» nel Comune di notifica, il Comune di domicilio principale è registrato secondo la nomenclatura dei Comuni (numero UST, nome del Comune, sigla del Cantone e numero storizzato del Comune). Per le persone con relazione di notifica «Domicilio principale» nel Comune di notifica, questa caratteristica rimane vuota.
Possibili fonti di dati	Certificato di domicilio, rilasciato dal Comune di domicilio principale.
Osservazione	Si veda il capitolo «Nomenclature».

6 Indirizzo ed economia domestica nel Comune di notifica

61 Recapito

Designazione	Recapito
Sistematica	6 Indirizzo ed economia domestica nel Comune di notifica 61 Indirizzo ed economia domestica/ Recapito
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. g LArRa: g. indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;
Descrizione	Indirizzo, al quale le autorità inviano la posta alla persona, se diverso dall'indirizzo del domicilio. Di norma il recapito coincide con l'indirizzo, ma non necessariamente. Può capitare che la posta sia spedita a una casella postale o a un recapito particolare. Il recapito può anche essere l'indirizzo di un "rappresentante" della persona: nel caso di un minorenne o di una persona posta sotto curatela, ad esempio, è quello del rappresentante legale (curatore o tutore) o di un'altra persona, organizzazione o servizio ufficiale che se ne occupa. Il recapito può essere in Svizzera o all'estero. Il recapito deve essere comunicato solo se non coincide con l'indirizzo in cui la persona vive.
Valori ammessi, codifica	Nome di una persona o di un'organizzazione, nome della strada, numero postale d'avviamento, luogo e Paese sono obbligatori. Gli altri attributi (titolo, nome abituale, numero civico, denominazione dell'edificio, casella postale, ecc.) devono permettere il recapito della posta. Gli elementi titolo, nome, nome abituale e cognome si riferiscono alla persona o a un rappresentante.
Possibili fonti di dati	La persona, rappresentante legale, autorità.

621 Indirizzo

Designazione	Indirizzo
Sistemica	6 Indirizzo ed economia domestica nel Comune di notifica 62 Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo 621 Indirizzo ed economia domestica//Indirizzo/ Indirizzo
Status e formulazione della LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio ¹ secondo l'art. 6 lett. g LArRa: g. indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;
Descrizione	Indirizzo in cui vive la persona. L'indirizzo deve trovarsi nel Comune di notifica.
Valori ammessi, codifica	Nome della strada, numero postale d'avviamento e luogo sono obbligatori, attributi supplementari (numero civico, denominazione dell'edificio, ecc.) devono permettere l'identificazione univoca dell'edificio abitato dalla persona. Per le persone: – registrate solo formalmente nel Comune di notifica, ma che non vi risiedono; – senza domicilio fisso; l'indirizzo è formato solo dal numero postale d'avviamento e dal luogo validi all'interno del Comune di notifica. In questi casi la persona è registrata come residente in «Economia domestica amministrativa» (si veda la caratteristica 624 Genere di economia domestica: economia domestica amministrativa e la caratteristica 623 Identificatore dell'edificio = 999'999'999).
Possibili fonti di dati	La persona, notifica di arrivo/partenza da parte del locatore e dell'alloggiatore, autorità.

¹ La caratteristica può rimanere vuota (→ valori ammessi).

622 Data di trasloco

Designazione	Data di trasloco
Sistematica	6 Indirizzo ed economia domestica nel Comune di notifica 62 Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo 622 Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo/ Data di trasloco
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. s LArRa: s. in caso di trasloco nel Comune data;
Descrizione Valori ammessi, codifica	Data in cui è avvenuta il trasloco effettivo all'interno del Comune di notifica. La caratteristica è vuota, se la persona non ha traslocato all'interno del Comune di notifica dall'iscrizione. Se la caratteristica non è vuota, deve trattarsi di una data valida nel formato AAAA-MM-GG.
Possibili fonti di dati	La persona, la notifica di arrivo/partenza del locatore o dell'alloggiatore.
Osservazione	Se la persona si trasferisce all'interno del Comune, occorre registrare (o modificare) la data di trasloco. Se una persona cambia edificio occorre modificare anche l'indirizzo, l'identificatore federale dell'edificio (EGID), l'identificatore federale dell'abitazione (EWID) e, in alcuni casi, il recapito. Se la persona cambia abitazione all'interno dell'edificio, oltre alla data di trasloco va aggiornato solo l'identificatore federale dell'abitazione (EWID).

623 Identificatore dell'edificio

Designazione	Identificatore dell'edificio
Sistematica	6 Indirizzo ed economia domestica nel Comune di notifica 62 Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo 623 Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo/ Identificatore dell'edificio (EGID)
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. c LArRa: c. identificatore dell'edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'Ufficio federale;
Descrizione	<p>L'identificatore federale dell'edificio (EGID) è il numero di identificazione dell'edificio in cui la persona vive ed è determinato dall'indirizzo. L'EGID è generato dal REA e permette un'identificazione univoca dell'edificio in tutta la Svizzera. Secondo la definizione dell'Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RS 431.841) per edificio s'intende: «una costruzione duratura, ben ancorata al terreno, che serve per l'abitazione oppure per il lavoro, la formazione, la cultura o lo sport. Se si tratta di case abbinata, a gruppi o a schiera è considerata un edificio indipendente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall'esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto.»</p> <p>Per le persone che vivono in un alloggio provvisorio (es. alloggi e baracche sui cantieri, barca) l'EGID viene anche ripreso dal REA.</p> <p>I responsabili della gestione dei registri degli abitanti estraggono l'EGID dal REA mediante un confronto tra indirizzi, dato che deve essere identico nei due registri, e lo attribuiscono alle persone corrispondenti iscritte nel registro degli abitanti. Questa attribuzione deve essere eseguita per tutte le persone che abitano in un edificio secondo la definizione di edificio dell'Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.</p>

**Valori consentiti,
codifica****623 Identificatore dell'edificio (EGID) (obbligatorio)**

Caratteristica	Codifica	Significato
623 Identificatore dell'edificio (EGID)	> 0, EGID estratto dal REA	EGID dell'edificio in cui vive la persona (caso normale).
	999999999	– La persona è registrata solo formalmente nel Comune di notifica, ma non ci abita (p. es. persone soggiornanti in una casa per anziani in un altro Comune); – la persona non può essere attribuita a nessun edificio nel Comune (p. es. i senzatetto).
	(vuoto)	Alla persona non è stato ancora possibile assegnare un EGID a causa di indicazioni insufficienti sul luogo di residenza, perché non ancora terminato l'aggiornamento del REA o per altri motivi.

Possibili fonti di dati

La persona, REA.

Osservazione

Si veda il capitolo «Basi giuridiche, fonti, abbreviazioni» della Guida per l'attribuzione degli identificatori EGID ed EWID nel registro degli abitanti.

624 Genere di economia domestica

Designazione	Economia domestica
Sistematica	6 Indirizzo ed economia domestica nel Comune di notifica 62 Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo 624 Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo/ Genere di economia domestica
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. d LArRa: d. identificatore dell'abitazione in base al REA, economia domestica d'appartenenza e tipo di economia domestica;
Descrizione	<p>Genere di economia domestica nel Comune di notifica. La caratteristica «Genere di economia domestica» indica se la persona abita in un'economia domestica, in una collettività o in una economia domestica amministrativa.</p> <p><i>Un'economia domestica amministrativa</i> è un'economia domestica fittizia, creata per motivi statistici, che comprende da un lato le persone registrate solo formalmente nel Comune di notifica ma che non ci abitano (p. es. persone residenti in una casa per anziani in un altro Comune) e dall'altro le persone senza dimora fissa (p. es. i senzatetto). Importante: all'interno del Comune di notifica può esserci una sola economia domestica amministrativa e questa non ha un indirizzo completo (numero postale d'avviamento e luogo validi per il Comune di notifica).</p> <p>Secondo l'ordinanza sull'armonizzazione dei registri, le <i>collettività</i> comprendono solo e soltanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – case per anziani e case di cura, – alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti, – internati e case per studenti, – istituti per disabili, – ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi, – istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure, – alloggi collettivi per richiedenti l'asilo, – conventi e altri alloggi di organizzazioni religiose. <p>Alcune persone che vivono in collettività non sono sottoposte all'obbligo di notifica, per esempio le persone che vivono in istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure, alloggi collettivi per richiedenti l'asilo, ospedali, cliniche o alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti. Queste persone sono comunque tenute a notificarsi nel Comune di domicilio principale.</p> <p><i>Un'economia domestica</i> comprende le persone che non possono essere attribuite né in un'economia domestica amministrativa né in una collettività. Importante: gli hotel sono considerati come economie domestiche e non come collettività.</p>

**Valori consentiti,
codifica****624 Genere di economia domestica (obbligatorio)**

Caratteristica	Codifica	Significato
624 Genere di economia domestica	1	Economia domestica
	2	Collettività
	3	Economia domestica amministrativa
	0	Genere di economia domestica non ancora assegnato*

* Importante: il codice 0 è un codice transitorio che viene assegnato fino a quanto il genere di economia domestica non è ancora stato stabilito per mancanza di informazioni disponibili nel Comune.

Possibili fonti di dati

La persona, amministrazione della collettività.

Osservazione

Le persone con genere di economia domestica = 3 (economia domestica amministrativa) ricevono l'identificatore federale dell'edificio (EGID) = 999'999'999 e l'identificatore federale dell'abitazione (EWID) = 999.

Le persone con genere di economia domestica = 2 (collettività) ricevono l'Identificatore dell'edificio (EGID) in cui vivono e, di norma, l'Identificatore federale dell'abitazione (EWID) = 999. Una persona che vive in un'abitazione identificabile tramite i dati del REA riceve il relativo EWID. Può essere il caso, per esempio, di una persona che vive in una casa per anziani o di un educatore che vive in un edificio abitativo con gli ospiti di cui si occupa. Quest'ultimo mantiene però il genere di economia domestica = 1.

Le persone con genere di economia domestica = 1 (economia domestica) ricevono l'Identificatore dell'edificio (EGID) in cui vivono e l'Identificatore della loro abitazione (EWID). Se una persona vive in un locale separato non segnalato come abitazione nel REA (es. mansarda), riceve un identificatore dell'abitazione = 999. Anche le persone che vivono in un alloggio provvisorio (es. alloggi e baracche sui cantieri, barca) ricevono un EWID = 999.

Si veda l'Identificatore dell'edificio, l'Identificatore dell'abitazione e il Numero dell'economia domestica.

625 Identificatore dell'abitazione

Designazione	Identificatore dell'abitazione
Sistematica	6 Indirizzo ed economia domestica nel Comune di notifica 62 Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo 625 Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo/ Identificatore dell'abitazione (EWID)
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio ¹ secondo l'art. 6 lett. d LArRa: d. identificatore dell'abitazione in base al REA, economia domestica d'appartenenza e tipo di economia domestica;
Descrizione	<p>L'identificatore federale dell'abitazione (EWID) è il numero di identificazione dell'abitazione in cui vive la persona. L'EWID è generato dal REA e, insieme all'identificatore federale dell'edificio (EGID), permette un'identificazione univoca dell'abitazione in tutta la Svizzera.</p> <p>Secondo il catalogo delle caratteristiche del REA, un'abitazione ha un proprio accesso dall'esterno o da uno spazio comune all'interno dell'edificio (vano scale). Una casa unifamiliare è quindi considerata come un'abitazione.</p> <p>I responsabili della gestione dei registri degli abitanti estraggono l'EWID dal REA e lo attribuiscono alle persone corrispondenti iscritte nel registro degli abitanti. Questa attribuzione deve essere eseguita per tutte le persone che vivono in un'abitazione secondo la definizione del REA, a condizione che l'abitazione sia registrata nel REA.</p> <p>Se una persona vive in un locale abitabile separato (es. mansarda) occorre chiarire con il proprietario o l'amministratore se il locale è affittato direttamente all'inquilino/a o se va considerato come parte di un'abitazione. Nel caso sia stato affittato direttamente all'inquilino/a questo ottiene l'EWID del locale, a condizione che sia registrato nel REA come abitazione. Se il locale non è segnalato come abitazione ma figura alla voce «Numero di locali abitabili separati» nel REA, l'inquilino/a riceve l'EWID = 999. Inoltre è possibile trasmettere le informazioni inerenti alla composizione dell'economia domestica tramite il numero dell'economia domestica (si veda la caratteristica 74). Anche le persone che vivono in un alloggio provvisorio (es. alloggi e baracche sui cantieri, barca) ricevono un EWID = 999. Se affitta un locale separato ma comunque appartenente a un'abitazione, l'inquilino/a riceve lo stesso EWID dell'intestatario dell'abitazione.</p> <p>In casi eccezionali tutti i membri di un'economia domestica distribuita su due (o più) abitazioni ricevono lo stesso identificatore federale dell'abitazione (EWID), cioè quello dell'abitazione più grande. Economie domestiche di questo tipo possono essere, per esempio, famiglie con figli minorenni alloggiati sullo stesso piano dei genitori.</p>

¹ La caratteristica può rimanere vuota (→ valori ammessi).

**Valori consentiti,
codifica****625 Identificatore dell'abitazione (EWID) (obbligatorio)**

Caratteristica	Codifica	Significato
625 Identificatore dell'abitazione (EWID)	> 0, EWID estratto dal REA	EWID dell'abitazione in cui vive la persona (caso normale).
	999	La persona non abita in un'abitazione. Questo codice si applica a: – persone registrate in un'economia domestica amministrativa; – persone residenti in una collettività, a condizione che non abitino in un'abitazione iscritta nel REA (p. es. ospedale, casa per anziani); – persone alloggiate in mansarde non iscritte come abitazioni nel REA; – persone che abitano in un alloggio provvisorio secondo il REA.
	(vuoto)	Alla persona non è stato ancora possibile assegnare un EWID a causa di indicazioni insufficienti sull'abitazione, perché non ancora terminato l'aggiornamento del REA o per altri motivi.

Possibili fonti di dati

La persona, REA, locatore.

Osservazione

Si veda il capitolo «Basi giuridiche, fonti, abbreviazioni» della Guida per l'attribuzione degli identificatori EGID ed EWID nel registro degli abitanti.

7 Altre caratteristiche

71 Appartenenza religiosa

Designazione	Appartenenza religiosa
Sistematica	7 Altre caratteristiche 71 Altre caratteristiche/ Appartenenza religiosa
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. I LArRa: I. appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone;
Descrizione	Appartenenza della persona a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone.
Sottocaratteristica	La caratteristica Appartenenza religiosa è composta da due sottocaratteristiche.

Sottocaratteristica	Significato
711 Appartenenza religiosa	Designazione della comunità religiosa riconosciuta ufficialmente.
712 Data inizio validità dell'appartenenza religiosa	Data a partire dalla quale è valida l'appartenenza religiosa.

**Valori consentiti,
codifica****Sottocaratteristica 711 Appartenenza religiosa (obbligatoria)**

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
711 Appartenenza religiosa	000	Sconosciuto
	111	Chiesa evangelico-riformata / Chiesa protestante Valida su tutto il territorio svizzero
	121	Chiesa cattolica romana Valida su tutto il territorio svizzero
	122	Chiesa cattolico-cristiana / Chiesa vecchio-cattolica Valida in: ZH, BE, LU, SO, BS, BL, SH, SG, AG, NE, GE
	211	Comunità israelita / Comunità di confessione ebraica Valida in: BE, FR, BS, SG, VD
	211201	Comunità di culto israelita Valida in: ZH
	211301	Comunità giudaica liberale Valida in: ZH

**Sottocaratteristica 712 Data inizio validità dell'appartenenza religiosa
(facoltativa)**

Sottocaratteristica	Codifica	Significato
712 Data di inizio validità dell'ap- partenenza reli- giosa	Data di inizio della validità nel for- mato AAAA- MM-GG	Inizio validità dell'appartenenza religiosa

Solitamente questa data coincide con quella di nascita. Nel caso di un cambiamento di appartenenza religiosa, la data del nuovo inizio viene ripresa dal documento ufficiale. Questa informazione serve per i Cantoni che riscuotono imposte inerenti a questa caratteristica.

Possibili fonti di dati

Secondo le disposizioni del Cantone e del Comune di notifica.

Osservazione

Ai sensi dell'art. 72 Cost. federale il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni in cui rientra anche la definizione dello statuto giuridico delle singole comunità religiose.

Per motivi di protezione della personalità, a tutte le persone che non sono pubblicamente ascrivibili a un'appartenenza religiosa riconosciuta dal Cantone viene assegnato il codice «Sconosciuto».

Si veda il capitolo «Nomenclature».

Diritto di voto e di eleggibilità

Designazione	Diritto di voto e di eleggibilità
Sistematica	7 Altre caratteristiche 72 Altre caratteristiche/ Diritto di voto e di eleggibilità
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Obbligatorio secondo l'art. 6 lett. t LArRa: t. diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale;
Descrizione	<p>Diritto di voto e di eleggibilità della persona a livello federale, cantonale e comunale.</p> <p>Il Comune gestisce l'elenco degli aventi diritto di voto e di eleggibilità e lo trasmette al catalogo (registro) elettorale. In caso di diritto di voto o di eleggibilità limitato a livello federale, il Comune deve segnalare con una nota lo status della restrizione (esiste o non esiste una restrizione) per escludere questa persona dal set di dati da trasmettere. Una restrizione interviene nel caso in cui una persona, per infermità o debolezza mentale (cfr. art. 136 cpv. 1 prima frase della Costituzione federale), ovvero a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 2 della Legge federale sui diritti politici), sia sottoposta a curatela generale (art. 398 del Codice civile svizzero).</p> <p>Il diritto di voto e di eleggibilità di una persona a livello federale è accertato di volta in volta per le singole elezioni e votazioni federali da un responsabile del catalogo elettorale secondo il diritto cantonale e registrato in un catalogo elettorale comunale o cantonale nonché utilizzato per la verifica delle firme nei referendum, nelle iniziative popolari e nelle proposte di candidatura alle elezioni del Consiglio nazionale.</p> <p>Le condizioni per il diritto di voto di una persona a livello federale nel Comune di notifica sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la persona ha la cittadinanza svizzera, – la persona ha compiuto 18 anni, – non esiste alcuna esclusione dal diritto di voto secondo l'art. 136 Cost., – il Comune di notifica è il domicilio politico della persona (secondo la legge federale sui diritti politici). <p>Le informazioni necessarie (es. cittadinanza, età) per la trasmissione dell'elenco degli aventi diritto di voto e di eleggibilità al catalogo (registro) elettorale sono generate mediante le attività correnti nei registri comunali.</p> <p>Per il diritto di voto e di eleggibilità a livello comunale e cantonale occorre considerare, oltre alle disposizioni federali, le rispettive basi giuridiche comunali o cantonali. Il Comune può segnalare nel proprio registro se una persona è colpita da una restrizione nell'esercitare il diritto di voto o di eleggibilità nel proprio Comune o Cantone. Questi dati sono retti dalle disposizioni tecniche cantonali o comunali.</p>

**Valori consentiti,
codifica****721 Restrizione nel diritto di voto e di eleggibilità a livello federale
(obbligatoria)**

Caratteristica	Codifica	Significato
721	0*	Non esiste alcuna restrizione.
Restrizione nel diritto di voto e di eleggibilità a livello federale	1*	Esiste una restrizione.

* Importante: questa codifica non viene mantenuta inalterata al momento della trasmissione del set di dati dei Comuni.

Possibili fonti di dati

Secondo le informazioni dell'autorità competente.

73 Lingua di corrispondenza

Designazione	Lingua di corrispondenza
Sistematica	7 Altre caratteristiche 73 Altre caratteristiche/ Lingua di corrispondenza
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Facoltativo secondo l'art. 7 LArRa
Descrizione	Lingua nella quale la persona desidera ricevere la documentazione dell'amministrazione pubblica. Il Comune può limitare le lingue a disposizione.
Valori ammessi, codifica	I Cantoni e/o i Comuni possono decidere liberamente quali lingue della seguente tabella ammettere come lingue di corrispondenza.

Per la caratteristica **Lingua di corrispondenza** sono disponibili le seguenti lingue (codifica secondo ISO 639-1) (facoltativo):

Caratteristica	Codifica	Significato
73 Lingua di corrispondenza	de	Tedesco
	fr	Francese
	it	Italiano
	rm	Romancio
	en	Inglese
	secondo ISO 639-1	Altre lingue

Possibili fonti di dati	Cantone/Comune, la persona.
--------------------------------	-----------------------------

74 Numero dell'economia domestica

Designazione	Numero dell'economia domestica
Sistematica	7 Altre caratteristiche 74 Altre caratteristiche/ Numero dell'economia domestica
Status e formulazione nella LArRa (del 23.06.2006)	Facoltativo secondo l'art. 7 LArRa
Descrizione	<p>Per la composizione dell'economia domestica si ricorre all'EWID. Il ricorso al numero dell'economia domestica per determinarne la composizione è ammesso solo in casi eccezionali (es. quando non si trova l'EWID nell'edificio o quando non è possibile assegnare una persona a un'abitazione). Per le persone con genere di economia domestica = 1 questa caratteristica indica l'economia domestica di appartenenza.</p> <p>Un'economia domestica è composta da tutte le persone che vivono nella stessa abitazione, che quindi hanno lo stesso numero di economia domestica (definito per scopi statistici).</p> <p>Le persone che vivono in un'abitazione non registrata nel REA (es. mansarda, alloggio provvisorio, ecc.) vengono accumulate tutte in una stessa economia domestica.</p> <p>In casi eccezionali, se i membri di un'economia domestica vivono in due (o più) abitazioni ricevono lo stesso numero di economia domestica. Economie domestiche di questo tipo possono essere, per esempio, famiglie con figli minorenni alloggiati sullo stesso piano dei genitori.</p> <p>Per le persone con genere di economia domestica = 2 o 3 (collettività o economia domestica amministrativa) questa caratteristica rimane vuota.</p>
Valori ammessi, codifica	Il set di valori per la caratteristica inerente all'economia domestica di appartenenza non è prestabilito ma il numero dell'economia domestica deve essere comunque univoco all'interno di un Comune.
Possibili fonti di dati	La persona, Comune di notifica.

Ordine alfabetico delle caratteristiche

216	Nome/Cognome	Altro cognome	19
711	Altre caratteristiche/Appartenenza religiosa	Appartenenza religiosa	58
53	Relazione di notifica	Arrivo	40
431	Per cittadinanza straniera: categoria di straniero	Categoria	35
43	Per cittadinanza straniera	Categoria di straniero	35
4		Cittadinanza	32
412	Cittadinanza/Cittadinanza	Cittadinanza	33
21	Nome	Cognome	18
212	Nome/Cognome	Cognome da celibe/nubile	18
213	Nome/Cognome	Cognome d'affinità	19
211	Nome/Cognome	Cognome ufficiale	18
56	Per relazione di notifica del domicilio secondario	Comune di domicilio principale	47
55	Per relazione di notifica del domicilio principale	Comune di domicilio secondario	46
51	Relazione di notifica	Comune di notifica	37
36	Dati demografici	Data del decesso	29
351	Dati demografici/Data evento dello stato civile	Data dell'ultimo cambiamento di stato civile	28
531	Relazione di notifica/Arrivo	Data di arrivo	40
434	Per cittadinanza straniera: categoria di straniero	Data di ingresso	36
31	Dati demografici	Data di nascita	22
541	Relazione di notifica/Partenza	Data di partenza	43
622	Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo	Data di trasloco	50
35	Dati demografici	Data evento dello stato civile	28
353	Dati demografici/Data evento dello stato civile	Data fine separazione	28
433	Per cittadinanza straniera: categoria di straniero	Data fine validità	35
413	Cittadinanza/Cittadinanza	Data inizio cittadinanza	33
352	Dati demografici/Data evento dello stato civile	Data inizio separazione	28
432	Per cittadinanza straniera: categoria di straniero	Data inizio validità	35
712	Altre caratteristiche/Appartenenza religiosa	Data inizio validità dell'appartenenza religiosa	58
3		Dati demografici	22
72	Altre caratteristiche	Diritto di voto e di eleggibilità	59
52	Relazione di notifica	Domicilio principale	10, 38
52	Relazione di notifica	Domicilio secondario	10, 38
362	Dati demografici/Data del decesso	Fine data del decesso	29
624	Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo	Genere di economia domestica	53
625	Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo	Identificatore dell'abitazione (EWID)	55
623	Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo	Identificatore dell'edificio (EGID)	51
1		Identificazione	16
621	Indirizzo ed economia domestica/Indirizzo	Indirizzo	49

6	Indirizzo ed economia domestica nel Comune di notifica		48
361	Dati demografici/Data del decesso	Inizio data del decesso	29
73	Altre caratteristiche	Lingua di corrispondenza	61
42	Per cittadinanza svizzera	Luoghi di origine	34
37	Dati demografici	Luogo del decesso	30
373	Dati demografici/Luogo del decesso	Luogo del decesso CH	31
374	Dati demografici/Luogo del decesso	Luogo del decesso estero	31
542	Relazione di notifica/Partenza	Luogo di destinazione	44
32	Dati demografici	Luogo di nascita	23
323	Dati demografici/Luogo di nascita	Luogo di nascita CH	24
324	Dati demografici/Luogo di nascita	Luogo di nascita estero	24
532	Relazione di notifica/Arrivo	Luogo di provenienza	41
344	Dati demografici/Stato civile	Motivo dello scioglimento	27
2		Nome	18
222	Nome/Nomi	Nome abituale	21
217	Nome/Cognome	Nome dichiarato	19
214	Nome/Cognome	Nome sul passaporto straniero	19
22	Nome	Nomi	21
223	Nome/Nomi	Nomi sul passaporto straniero	21
221	Nome/Nomi	Nomi ufficiali	21
11	Identificazione	Numero d'assicurato AVS (NAVS13)	16
74	Altre caratteristiche	Numero di economia domestica	62
322	Dati demografici/Luogo di nascita	Paese di nascita	23
54	Relazione di notifica	Partenza	43
372	Dati demografici/Luogo del decesso	Paese del decesso	30
215	Nome/Cognome	Pseudonimo	19
61	Indirizzo ed economia domestica	Recapito	48
5		Relazione di notifica	37
52	Relazione di notifica	Relazione di notifica	38
52	Relazione di notifica	Residenza	10, 38
721	Altre caratteristiche/Diritto di voto e di eleggibilità	Restrizione del diritto di voto e di eleggibilità a livello federale	60
343	Dati demografici/Stato civile	Separazione	27
33	Dati demografici	Sesso	25
52	Relazione di notifica	Soggiorno	10, 38
341	Dati demografici/Stato civile	Stato civile	26
411	Cittadinanza/Cittadinanza	Status cittadinanza	32
371	Dati demografici/Luogo del decesso	Status del luogo del decesso	30
321	Dati demografici/Luogo di nascita	Status del luogo di nascita	23
342	Dati demografici/Stato civile	Status ufficiale	27

Basi giuridiche, fonti, abbreviazioni

Legge sull'armonizzazione dei registri Decreti, disegni di legge, ordinanze, guide

Redattore/Editore, titolo	Data/Stato
Consiglio federale svizzero	
Armonizzazione dei registri ufficiali di persone: <i>Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRA)</i> (RU 2006, 4165, RS 341.02)	23 giugno 2006 (stato al 1° gennaio 2012)
<i>Messaggio sull'armonizzazione dei registri ufficiali di persone (FF 2006 397)</i>	23 novembre 2005
<i>Ordinanza sull'armonizzazione dei registri (OArRA)</i> (RS 431.021)	21 novembre 2007 (stato al 1° febbraio 2009)
Ufficio federale di statistica	
Armonizzazione dei registri ufficiali di persone: <i>Catalogo ufficiale delle caratteristiche</i>	Vecchia versione: gennaio 2008 Nuova versione: settembre 2014
Informazioni sull'aggiornamento quotidiano dei registri secondo le direttive dell'armonizzazione dei registri.	Attuale versione: www.register-stat.admin.ch
Associazione eCH	
<i>eCH-0044 – Standard dei dati per l'identificazione delle persone</i> Specifiche tecniche per il formato di scambio degli identificatori personali	Attuale versione: www.ech.ch
<i>eCH-0011 - Standard dei dati degli abitanti</i> Specifiche tecniche per il formato di scambio dei dati degli abitanti.	Attuale versione: www.ech.ch
<i>eCH-0099 – Fornitura dati alla statistica</i> Specifiche tecniche per la fornitura di dati alla statistica. Lo standard di dati CH-0099 fa riferimento agli standard di dati eCH-044 ed eCH-0011.	Attuale versione: www.ech.ch
<i>eCH-0021 - Standard dei dati personali supplementari</i> Specifiche tecniche per il formato di scambio di altri dati personali.	Attuale versione: www.ech.ch
<i>eCH-0090 – Formato sedex</i> Specifiche tecniche sul formato da impiegare per lo scambio di dati in caso di utilizzo della piattaforma sedex	Attuale versione: www.ech.ch
<i>eCH-0058 – Standard di interfaccia del quadro di notifica</i> Specifiche tecniche sul formato da impiegare per trasferire il quadro tecnico di notifica dei dati trasmessi.	Attuale versione: www.ech.ch

Redattore/Editore, titolo	Data/Stato
Altre basi giuridiche federali	
<i>Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) (RS 142.20)</i> La legge contiene anche gli adeguamenti derivanti dall'accordo con la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).	26 marzo 1931 (stato al 5 dicembre 2006)
<i>Legge federale sugli stranieri (LStr) (FF 2005 6545) (RS 142.20)</i>	16 dicembre 2005 (stato al 1° febbraio 2014)
<i>Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC) (RS 142.513)</i>	12 aprile 2006 (stato al 20 gennaio 2014)
<i>Legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI) (RS 143.1)</i>	22 giugno 2001 (stato al 1° gennaio 2013)
<i>Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) (RS 143.11)</i>	20 settembre 2002 (stato al 1° marzo 2014)
<i>Legge federale sui diritti politici (LDP) (RS 161.1)</i>	17 dicembre 1976 (stato al 1° gennaio 2013)
<i>Codice civile svizzero (CC) (RS 210)</i>	10 dicembre 1907 (stato al 1° luglio 2013)
<i>Ordinanza sullo stato civile (OSC) (RS 211.112.2)</i>	28 aprile 2004 (stato al 1° gennaio 2014)
<i>Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) (RS 235.1)</i>	19 giugno 1992 (stato al 1° gennaio 2014)
<i>Ordinanza sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (RS 235.21)</i>	7 giugno 2004 (stato al 1° gennaio 2010)
<i>Legge sulla statistica federale (LStat) (RS 431.01)</i>	9 ottobre 1992 (stato al 15 luglio 2012)
<i>Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RS 431.841)</i>	31 maggio 2000 (stato al 1° ottobre 2012)
<i>Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (RS 831.10)</i>	20 dicembre 1946 (stato al 1° gennaio 2013)
Dipartimento federale di giustizia e polizia:	
<i>Istruzioni dell'UFM su determinazione e ortografia dei nomi dei cittadini stranieri</i>	1° gennaio 2012

Basi giuridiche I Cantoni sono tenuti ad adeguare le proprie basi giuridiche ai requisiti della LArRa e a pubblicare le necessarie disposizioni d'esecuzione cantonali (Art. 21 cpv. 2 LArRa) .

Standard e norme

Redattore/Editore, titolo	Data/Stato
ISO: ISO 639-1:2002/ <i>Codes for the representation of names of languages, Part 1</i>	2002
ISO: ISO 3166-1:1997/ <i>Codes for the representation of names of countries and their subdivisions, Part 1: Country codes</i>	2003
ISO: ISO 8859-15 è uno standard congiunto di ISO e CEI per la tecnologia dell'informazione sulla codifica con otto bit per l'elaborazione di testi. ISO 8859-1 (Latin 9 o dell'Europa occidentale) contiene la maggior parte delle lingue dell'Europa occidentale.	1999

Nomenclature

Messe a disposizione dall'UST a livello centrale attraverso il sito www.registro-stat.admin.ch o direttamente su eCH.ch.

Abbreviazioni utilizzate	CC	Codice civile svizzero
	eCH	eCH è un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss. CC, che promuove e adotta standard sul Governo elettronico in Svizzera e agevola la cooperazione elettronica delle autorità tra di loro e con privati, imprese, organizzazioni e istituzioni di formazione e di ricerca, adottando e coordinando gli standard corrispondenti.
	EGID	Identificatore federale dell'edificio, definito nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA)
	EWID	Identificatore federale dell'abitazione, definito nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA)
	Infostar	Registro dello stato civile informatizzato
	ISO	«International Organization for Standardization»
	LArRA	Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone
	LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
	LDDS	Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
	LStr	Legge federale sugli stranieri
	OArRa	Ordinanza sull'armonizzazione dei registri
	Ordipro	Sistema di informazione del Dipartimento federale degli affari esteri
	REA	Registro federale degli edifici e delle abitazioni
	SIMIC	«Sistema d'informazione centrale sulla migrazione» dell'UFM (sostituisce il RCS e AUPER)
	UFM	Ufficio federale della migrazione
	UST	Ufficio federale di statistica
	XML	Extensible Markup Language

Programma di pubblicazione UST

In quanto servizio di statistica centrale della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica ha il compito di fornire informazioni statistiche a un'ampia cerchia di utenti.

Le informazioni diffuse sono accorpate per settori specifici (cfr. pagina 2 di copertina) attraverso diversi canali:

Canali di diffusione

Informazioni individuali

Il sito Internet dell'UST

Comunicati stampa per informare in modo rapido l'opinione pubblica sui risultati aggiornati www.news-stat.admin.ch

Pubblicazioni contenenti informazioni approfondite

Ricerca di dati online (banche dati)

Contatto

058 463 60 11

info@bfs.admin.ch

www.statistica.admin.ch

058 463 60 60

order@bfs.admin.ch

www.stattab.bfs.admin.ch

Informazioni dettagliate sui vari canali di diffusione in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch→Servizi→Pubblicazioni della statistica svizzera

Armonizzazione dei registri ufficiali di persone

Per ulteriori informazioni:

Homepage www.registro-stat.admin.ch

E-mail harm@bfs.admin.ch

Hotline 0800 866 700

La legge sull'armonizzazione dei registri (LArRa) ha lo scopo di «semplificare la rilevazione dei dati per la statistica mediante l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone [e] lo scambio, previsto dalla legge, di dati personali tra i registri» (art. 1). Questa legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Nell'articolo 4 della LArRa, all'Ufficio federale di statistica (UST) è affidato l'incarico di pubblicare «periodicamente un catalogo ufficiale delle caratteristiche», contenete le regole dell'armonizzazione per le singole caratteristiche contenute nei registri di persone, specialmente nei registri degli abitanti.

Numero di ordinazione

825-1400

Ordinazioni

Tel. 058 463 60 60

Fax 058 463 60 61

E-mail: order@bfs.admin.ch

Prezzo

Gratuito

ISBN 978-3-303-00518-7